

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 194

del 10.07.2008

PREC 226/08/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Impresa di pulizie MATTEO ANNA di Matteo Anna - Appalto per la pulizia dei locali di proprietà dell'Ente siti in Palermo - Stazione Appaltante Regione Siciliana – Ente di Sviluppo Agricolo di Palermo

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 14 aprile 2008, è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere di cui all'oggetto, con la quale l'Impresa intende conoscere il parere dell'Autorità in relazione alla legittimità di una clausola di un bando di gara che richiede, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, due referenze bancarie con l'impegno a concedere linea di credito per € 225.000,00.

In particolare, l'Impresa rappresenta che, nel bando per la procedura di affidamento della pulizia dei locali di proprietà dell'Ente di Sviluppo Agricolo di Palermo, indetta dalla Regione Siciliana, è prevista, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economico-finanziaria, la produzione di *dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito, che attestino l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa ai fini di assunzione dell'appalto in questione e la concessione o l'impegno a concedere, in caso di aggiudicazione, all'impresa partecipante di una linea di credito dedicata all'assolvimento delle obbligazioni pecuniarie determinate dall'appalto, per un importo non inferiore alla base d'asta dell'appalto riferito alla durata triennale, che ammonta a € 225.000,00.*

L'Impresa istante ha rilevato che l'obbligo di produrre referenze bancarie appare sproporzionato oltre che irrazionale tenuto anche conto del fatto che il valore annuale del contratto è di € 75.000,00 e che l'articolo 41 del D. Lgs. n. 163/2006, nell'individuare i documenti atti a dimostrare la capacità economica e finanziaria, non indica anche una linea di credito.

In sede istruttoria, la Regione Siciliana ha evidenziato come la menzionata richiesta prevista nel bando di gara consiste in una condizione preliminare alla dimostrazione delle capacità finanziarie delle ditte, a tutela del servizio svolto presso la PA, precisando, altresì, che alla medesima non farà seguito l'avvio della procedura di apertura di credito dopo l'aggiudicazione, procedura che non è prevista nel bando di gara tra i documenti da fornire prima della stipula del contratto. Infine, la Regione fa rilevare che l'articolo 41 del D.Lgs. n. 163/2006 lascia alla stazione appaltante la facoltà di individuare la dichiarazione bancaria più adattata a garantire la capacità economica e finanziaria delle ditte concorrenti.

Ritenuto in diritto

L'articolo 41 del Codice dei contratti pubblici al primo comma annovera, a titolo esemplificativo, i mezzi probatori che la stazione appaltante può richiedere ai concorrenti per la dimostrazione della loro capacità economica e finanziaria, indicando le idonee dichiarazioni bancarie, i bilanci o estratti di bilanci dell'impresa, e la dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

La medesima disposizione, al secondo comma, prevede che le amministrazioni precisino nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere.

In tal modo, il legislatore riconosce la possibilità alla stazione appaltante di prevedere requisiti di capacità economico-finanziaria ulteriori ed eventualmente anche più severi, rispetto a quelli previsti dal Codice dei contratti, lasciando pertanto alla stazione appaltante una discrezionalità nella definizione dei requisiti medesimi.

In relazione a tale discrezionalità sia la giurisprudenza amministrativa, sia l'Autorità, hanno ritenuto che essa trovi il proprio limite nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza con riferimento all'oggetto del contratto, ovvero sia all'importo dell'appalto, sia alle caratteristiche peculiari della relativa prestazione contrattuale.

Nel caso di specie, il bando di gara a capitolato d'oneri prevede l'obbligo per i concorrenti di produrre dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito, che attestino l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa ai fini dell'assunzione dell'appalto in questione e la concessione o l'impegno a concedere all'impresa partecipante, in caso di aggiudicazione, di una linea di credito dedicata all'assolvimento delle obbligazioni pecuniarie determinate dall'appalto, per un importo non inferiore alla base d'asta, riferita alla durata triennale del contratto (Euro 225.000,00).

Pertanto, la stazione appaltante, avvalendosi della discrezionalità prevista dall'articolo 41 del Codice dei contratti, ha scelto di richiedere ai concorrenti, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità, non solo la produzione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito, ma anche la concessione o l'impegno a concedere una linea di credito.

Tale previsione, tuttavia, non risulta essere adeguatamente giustificata, anche in considerazione degli altri requisiti previsti dalla documentazione di gara, nonché dell'importo

fissato a base d'asta. Infatti la stazione appaltante, come riportato in narrativa, sostiene che la linea di credito richiesta rappresenti una condizione preliminare a dimostrazione delle capacità finanziarie delle ditte partecipanti, cui non fa in ogni caso seguito l'avvio di una procedura di apertura di credito dopo l'aggiudicazione, procedura che non è prevista nel bando di gara tra i documenti da fornire prima della stipula del contratto. Sul punto deve osservarsi come non sembra ammissibile la previsione in sede di partecipazione alla gara di un requisito strettamente connesso alla fase contrattuale che, tuttavia, non viene effettivamente richiesto poi in sede di esecuzione contrattuale.

Tale requisito di garanzia, sebbene non sia realmente attivato in sede esecutiva, comporta comunque un onere a carico del concorrente, il cui costo si va a sovrapporre a quello dovuto per la cauzione provvisoria e per ottenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. Detto onere risulta del tutto ultroneo, atteso che, a detta della stazione appaltante, non è prevista nell'appalto una apertura di credito dopo l'aggiudicazione.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la previsione del bando di gara nella quale, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, viene richiesto l'impegno a concedere una linea di credito nei termini riportati nel bando stesso appare irragionevole e non giustificata.

Il Consigliere Relatore

Andrea Camanzi

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 16.07.2008